



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;



Ministero dell'Interno

VISTO il decreto ministeriale del 6 agosto 2018 con il quale questa Direzione Centrale della Finanza Locale ha proceduto all'applicazione della prima rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017;

VISTO il decreto ministeriale del 20 settembre 2018 con il quale si è proceduto all'applicazione al comune di Spinete della prima rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017;

VISTO il decreto ministeriale del 10 ottobre 2018 con il quale si è proceduto all'applicazione al comune di Perito della prima rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017;

ASSUNTO che gli enti di cui all'allegato A del presente decreto non rientrano nella fattispecie descritta dal citato comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO quanto disposto dal richiamato comma 475, lettera a), in ordine alle modalità di versamento e recupero della sanzione in caso di incapienza di risorse;

VISTA la necessità di procedere all'applicazione della seconda rata della suindicata sanzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, di definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 a titolo di fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 921 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha confermato il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, sulla base degli importi indicati per ciascun ente, negli allegati al citato D.P.C.M. del 7 marzo 2018;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura pari a un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato, a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e non utilizzati, e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo finanza pubblica;

DECRETA



Ministero dell'Interno

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. I comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, non rispettosi del pareggio di bilancio 2017, sono assoggettati alla seconda rata della sanzione per l'importo a fianco di ciascuno indicato, pari alla quota parte della differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.
2. L'applicazione della sanzione, nel secondo anno del triennio 2018-2020, comporta la riduzione - secondo quanto indicato nel citato allegato A - delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019 divulgate sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale.
3. Nel caso in cui le risorse dell'anno 2019 siano insufficienti per operare la riduzione, le somme non recuperate dovranno essere versate dai comuni entro il 31 dicembre 2019, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.
4. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 2

(Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, con effetti di pubblicità legale.

Roma, li 11 aprile 2019

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

COMUNI NON RISPETTOSI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017							
N°	COMUNE	PROV	SANZIONE DA APPLICARE	QUOTA TRIENNALE COSTANTE PREVISTA DAL COMMA 475 LETT. A LEGGE 232 DEL 2016 - RATA 2019	CODICE ENTE	RECUPERO SOMME SECONDA QUOTA TRIENNALE ANNO 2019	SOMME DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO ENTRO IL 31.12.2019
1	BENESTARE	RC	259.000,00	86.333,33	4180670080	86.333,33	
2	CAMAIRAGO	LO	18.000,00	6.000,00	ENTE CESSATO PER FUSIONE 1.1.2018 COMUNE DI CASTELGERUNDO	6.000,00	
3	CANNA	CS	83.000,00	27.666,67	4180250240	27.666,67	
4	CASANDRINO	NA	310.000,00	103.333,33	4150510200	103.333,33	
5	CASTROPIGNANO	CB	45.000,00	15.000,00	4140190160	15.000,00	
6	CIVITACAMPOMARANO	CB	10.000,00	3.333,33	4140190190	3.333,33	
7	ENEGO	VI	57.000,00	19.000,00	2050900390	-	19.000,00
8	FLORESTA	ME	159.000,00	53.000,00	5190480220	53.000,00	
9	FORLI' DEL SANNIO	IS	52.000,00	17.333,33	4140940200	17.333,33	
10	GORO	FE	64.000,00	21.333,33	2080290091	21.333,33	
11	MARZI	CS	131.000,00	43.666,67	4180250790	43.666,67	
12	MONTELAPIANO	CH	9.000,00	3.000,00	4130230530	3.000,00	
13	MONTELEONE SABINO	RI	5.000,00	1.666,67	3120690390	1.666,67	
14	MORRO REATINO	RI	98.000,00	32.666,67	3120690430	32.666,67	
15	ORVINIO	RI	25.000,00	8.333,33	3120690450	8.333,33	
16	PERITO	SA	45.000,00	15.000,00	4150720920	15.000,00	
17	PERTOSA	SA	1.000,00	333,33	4150720930	333,33	
18	PULSANO	TA	86.000,00	28.666,67	4160780220	-	28.666,67
19	ROFRANO	SA	61.000,00	20.333,33	4150721090	20.333,33	
20	ROMBIOLO	VV	120.000,00	40.000,00	4181030310	40.000,00	
21	SANT'ELENA SANNITA	IS	3.000,00	1.000,00	4140940470	1.000,00	
22	SAVIGNANO IRPINO	AV	117.000,00	39.000,00	4150080950	39.000,00	
23	SIRIGNANO	AV	962.000,00	320.666,67	4150080990	320.666,67	
24	SPINETE	CB	32.000,00	10.667,00	4140190760	10.667,00	
25	STELLANELLO	SV	4.000,00	1.333,33	1070740590	1.333,33	
26	VINCHIATURO	CB	22.000,00	7.333,33	4140190840	7.333,33	
TOTALE			2.778.000,00	926.000,32		878.333,65	